



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO,
CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2013

Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia
di riconoscimento allo straniero dell’elettorato attivo e passivo

ONOREVOLI SENATORI. - L'immigrazione è un fenomeno di crescenti proporzioni che - in tema di diritti e di doveri - richiede risposte urgenti, ispirate ai principi di solidarietà e di convivenza civile.

Gli stranieri non devono e non possono essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per l'occupazione, ma una straordinaria risorsa per il progresso civile, culturale ed economico della nostra società. Il riconoscimento della ricchezza, certo non solo economica, che dà al nostro Paese la presenza di donne e uomini provenienti da altri Stati, residenti regolarmente in Italia, non può essere disgiunta dal riconoscimento dei diritti giuridici, civili e politici che rappresentano la condizione per rendere effettiva la partecipazione dei migranti nella società di accoglienza. È urgente, dunque, la necessità di definire e rafforzare politiche di cittadinanza nei confronti di chi vive, risiede, studia, lavora nel nostro Paese.

Gli immigrati regolari godono di diritti fondamentali in materia di tutela della maternità e dell'infanzia, di lavoro (anche autonomo), di accesso alle libere professioni e ai diritti previdenziali, in condizioni di parità con i cittadini italiani. In altre materie, che riguardano fondamentali diritti individuali, il nostro Paese, invece, è tuttora ancorato a concezioni ormai anacronistiche, che

non hanno giustificazione rispetto ai principi base di una moderna democrazia.

Una delle gravi lacune - rispetto all'auspicato processo di integrazione nel nostro sistema politico e sociale di tali soggetti - consiste nel mancato riconoscimento agli stranieri, regolarmente e stabilmente residenti nel territorio nazionale, dell'elettorato attivo e passivo.

L'Italia, fino ad oggi, non si è adeguata alla linea di tendenza europea rispetto al diritto di voto, e quindi alla partecipazione dello sviluppo democratico, non solo nelle consultazioni elettorali nazionali, ma neppure in quelle locali (già previsto, ad esempio, in Spagna e in Belgio).

Il presente disegno di legge, che modifica gli articoli 48 e 51 della Costituzione, è finalizzato al riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo agli stranieri. Un'ultima, ma significativa, considerazione: l'interpretazione corrente della nostra Carta costituzionale, sancita anche dalla giurisprudenza, estende i diritti fondamentali a «tutti» e non solo ai «cittadini». Nello stesso senso, come noto, vanno numerose convenzioni internazionali ratificate dall'Italia che in particolare sanciscono il passaggio da una situazione di «tolleranza» ad un'altra caratterizzata da diritti garantiti a tutti, senza discriminazioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli stranieri e ne assicura l'effettività».

Art. 2.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutti i cittadini e gli stranieri dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

2. Il secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione è abrogato.

